confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 30 aprile 2025

Circolare n. 98/2025

Oggetto: Tributi – Fiscalità auto aziendali – Deroga applicazione della nuova disciplina – Decreto legge 28.2.2025, n.19, come convertito dalla Legge 24.4.2025, n.60, su G.U. n.98 del 29.4.2025.

Come è noto, la *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.48 L.n.207/2024) ha disposto una rimodulazione del trattamento fiscale e previdenziale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Intervenendo sull'art.51 c.4 lett.a) del TUIR (DPR n.917/1986), per i suddetti veicoli assegnati dopo l'1 gennaio 2025 sono state infatti modificate le percentuali (che si applicano alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI) in base alle quali viene determinato il reddito imponibile ai fini IRPEF del dipendente che ne fa uso: pertanto, è stata prevista una percentuale unica del 50 per cento che si riduce al 20 per cento in caso di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli a batteria esclusivamente elettrici.

In precedenza erano previste quattro percentuali che crescevano proporzionalmente all'aumento delle emissioni di CO2 dei veicoli: 25 per cento per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, 30 per cento per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, 50 per cento dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km e 60 per cento dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto in oggetto è stata prevista una deroga all'applicazione della nuova disciplina prevedendo una salvaguardia dalle modifiche fiscali intervenute per specifici casi: resta infatti ferma l'applicazione della precedente disciplina (in vigore fino al 31 dicembre 2024) per i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dall'1 gennaio al 30 giugno 2025.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2025
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 98 del 29.4.2025

LEGGE 24 aprile 2025, n. 60

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19

Testo del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n.60 , recante: «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza.

******OMISSIS******

Art. 6

Disposizioni per l'effettivita' della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita' di settore

1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facolta' disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, sempreche' la sanzione non sia piu' contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito internet.».

2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressivita' e proporzionalita' per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 e' inserito il seguente:

«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

******OMISSIS******

FINE TESTO